

***DEROGA AI TERMINI DI PAGAMENTO E FRAZIONAMENTO  
IMPORTI DOVUTI PER TRIBUTI COMUNALI***

***ARTICOLO UNICO***

- 1. Su richiesta del contribuente obbligato, in singoli casi di obiettiva difficoltà di ordine socio - economico, debitamente comprovata, a pagare l'intero importo dovuto per tributi comunali nei termini fissati può essere concessa, dal Responsabile del tributo, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, in rate mensili consecutive, non superiori a quattro, secondo un piano rateale concordato sottoscritto, per accettazione dal richiedente, che impegna quest'ultimo a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel suddetto piano, con obbligo di presentare all'Ufficio titolare dell'entrata le ricevute di versamento alle nuove scadenze concesse.*
- 2. In caso di dilazione, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vengono applicati gli interessi legali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, pena il ricorso alla procedura coattiva.*
- 3. Per le somme di ammontare superiore ad 2.500,00 ai fini della concessione della rateizzazione, il Funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa.*